



PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ESAMI **PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI** **AUTOTRASPORTATORE**

approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale
N°109/C3 del 16/12/2008



PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ESAMI PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE

INDICE

- Articolo 1 - Natura e scopo del regolamento
- Articolo 2 - Normativa di riferimento
- Articolo 3 - Soggetti non interessati
- Articolo 4 - Commissione d'esame
- Articolo 5 - Requisiti per l'ammissione all'esame
- Articolo 6 - Calendario degli esami
- Articolo 7 - Modalità di presentazione delle domande
- Articolo 8 - Ammissione all'esame
- Articolo 9 - Adempimenti preliminari agli esami
- Articolo 10 - Prove d'esame
- Articolo 11 - Esame di controllo
- Articolo 12 - Comportamento dei concorrenti durante le prove d'esame
- Articolo 13 - Verbale operazioni d'esame
- Articolo 14 - Modalità per la ripetizione dell'esame
- Articolo 15 - Rilascio attestato di idoneità
- Articolo 16 - Trasparenza amministrativa ed accesso agli atti
- Articolo 17 - Norme di chiusura e salvaguardia
- Articolo 18 - Entrata in vigore

ART.1. Natura e scopo del Regolamento

1. In esecuzione del Decreto 19 ottobre 2007 dell'Assessore Regionale per il Turismo, le Telecomunicazioni ed i Trasporti, pubblicato in G.U.R.S. n. 54 del 16.11.2007, e s.m., il presente regolamento istituisce presso la Provincia Regionale di Palermo la Commissione d'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci e disciplina le modalità dell'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività suddetta, anche in attuazione di quanto previsto al punto 4 dell'accordo Stato – Regioni - Enti Locali, approvato dalla Conferenza Unificata in data 14.02.2002 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.71 del 25.03.2002.

ART. 2. Normativa di riferimento

2.1 Il presente regolamento è redatto in osservanza della seguente normativa:

2.1.1. D.M.508/1987; D.M.198/1991; D.M. 448/1991; D.Lgs.112/1998;D. Lgs.267/2000; D.Lgs. 395/2000; D.Lgs. 478/2001; D.M. 161/2005 e loro ss.mm.ii.

ART. 3. Soggetti non interessati

3.1. Sono esonerati dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento i soggetti che esercitano l'attività di trasportatore su strada di cose per conto di terzi, esclusivamente con autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate (D. Lgs.395/2000 art.1, comma 2, D.Lgs. 478/2001 e Decreto di attuazione n. 161/2005).

ART. 4. Commissione d'esame

4.1. E' istituita la Commissione Provinciale d'esame, formata da esperti nelle materie d'esame, secondo la seguente composizione:

4.1.1. dal Dirigente Attività Produttive, o suo delegato che la presiede;

4.1.2 dal Dirigente responsabile del Servizio Motorizzazione Civile della Provincia di Palermo;

4.1.3. da un Dirigente o funzionario indicato dal Dipartimento Regionale Trasporti e Comunicazioni dell'Assessorato al Turismo, alle Comunicazioni e Trasporti della Regione Sicilia;

4.1.4. da un Segretario scelto tra i dipendenti della Provincia Regionale di Palermo, con la qualifica di funzionario direttivo.

4.2. Tutti i componenti sono nominati con determina del Presidente della Provincia Regionale di Palermo, durano in carica tre anni e possono essere rinominati. Per ogni componente effettivo è nominato un componente supplente, il quale partecipa ai lavori della Commissione in sostituzione del componente effettivo solo in caso di impedimenti del titolare. Le funzioni di segreteria della commissione saranno assicurate dal competente ufficio della Provincia Regionale di Palermo.

4.3. A tutti i componenti della Commissione spetta, per ogni seduta, un gettone di presenza, oltre il rimborso delle spese di viaggio, nella misura e secondo le modalità stabilite per i Consiglieri Provinciali dal vigente Regolamento del Consiglio Provinciale e successive modifiche ed integrazioni.

4.4. Il Presidente della Commissione provvede alla convocazione di tutti i membri effettivi e dispone i verbali delle sedute di cui all'art.13 che sottoscriverà unitamente al Segretario della Commissione.

4.5. Per la validità di ciascuna seduta è necessaria la presenza di tutti e quattro i componenti, effettivi o dei rispettivi supplenti.

4.6. La Commissione ha sede presso la Provincia Regionale di Palermo.

ART. 5. Requisiti per l'ammissione all'esame

5.1 Possono partecipare alle prove d'esame le persone maggiori d'età, non interdette giudizialmente e non inabilite che abbiano assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione di secondo grado ovvero un corso di preparazione agli esami di cui al presente articolo presso organismi autorizzati.

- 5.2.** Le persone, di cui al punto precedente, sosterranno le prove d'esame se hanno la residenza normale in uno degli ottantadue Comuni della Provincia, o, in mancanza di questa, la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani all'estero.
- 5.3.** Possono, altresì, partecipare all'esame, le persone residenti in province che hanno stipulato, con la Provincia Regionale di Palermo, apposita convenzione così come previsto all'accordo Stato - Regioni - Enti Locali.

ART. 6. Calendario degli esami

- 6.1.** Le sessioni d'esame saranno almeno quattro all'anno ed, in ogni caso, ogni qualvolta siano state presentate almeno quindici istanze. Le sessioni verranno indette con provvedimento del Dirigente Attività Produttive della Provincia Regionale di Palermo, o suo delegato, che sarà pubblicato sul sito web della Provincia Regionale di Palermo e all'albo dell'Ente. Il provvedimento sarà pure trasmesso alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.
- 6.2.** La Commissione d'esame nella riunione preliminare valuterà la regolarità dell'istanze e stabilirà la sede, la data e l'ora delle prove d'esame.

ART. 7. Modalità di presentazione delle domande.

- 7.1.** Chi intende sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto terzi su strada deve presentare domanda scritta alla Provincia Regionale di Palermo - Direzione Attività Produttive – Ufficio Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica - Via Maqueda n.100 – 90100 Palermo. La domanda può essere spedita a mezzo raccomandata A/R o consegnata personalmente presso gli uffici della Amministrazione Provinciale.
- 7.2.** La domanda, in bollo, deve essere sottoscritta ai sensi degli artt. 38 e 30 del DPR 445/2000 e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi del DPR 445/2000.
- 7.3.** La domanda dovrà essere compilata secondo lo schema di cui allegato A) al presente regolamento di cui fa parte integrante, completando ogni sua voce. Saranno escluse le domande che risultino incomplete, o che non siano sottoscritte, o non siano corredate dai documenti richiesti.
- 7.4.** E' fatto obbligo ai candidati di dichiarare nella domanda, sotto la loro personale responsabilità:
- 7.5.1. cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza nella Provincia di Palermo o nelle Province di cui al punto 5.3 dell'art.5 del presente Regolamento, codice fiscale, cittadinanza;
- 7.5.2. l'indirizzo a cui dovranno essere inviate le comunicazioni che si riferiscono all'esame di idoneità professionale se difforme dalla residenza dichiarata;
- 7.5.3. di possedere i requisiti di idoneità morale e i requisiti culturali indicati nel presente Regolamento;
- 7.5.4. di essere consapevole, ai sensi e per effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 che quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli di legge da parte della Provincia Regionale di Palermo;
- 7.5.5. di essere consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia a norma di quanto previsto dagli art.75 e 76 del D.P.R 445/2000.
- 7.6.** Qualora i candidati posseggano i requisiti di esperienza di cui all'art.11 del presente Regolamento, possono indicare nella domanda di scegliere di sostenere l'esame di controllo di cui allo stesso art.11.

- 7.7.** Alla domanda dovrà essere allegata attestazione di versamento dell'importo di € 100,00=, per diritti di segreteria, da versare sul c/c postale n.15918907 indicando, come causale del versamento, "*Esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada*", che in nessun caso verrà rimborsato.
- 7.8.** L'importo potrà essere aggiornato annualmente con atto del Dirigente Attività Produttive, secondo il riferimento agli indici ISTAT.
- 7.9.** La Provincia Regionale di Palermo non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 8. Ammissione all'esame

- 8.1.** Le domande di ammissione all'esame, pervenute alla Direzione Attività Produttive – Ufficio Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica - della Provincia Regionale di Palermo, sono valutate, previa istruttoria da parte dell'ufficio preposto ai fini della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti, dalla commissione d'esame.
- 8.2.** In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, la commissione d'esame esclude il candidato dall'ammissione all'esame di idoneità, con motivato parere, comunicando la non ammissione all'esame a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo indicato dall'interessato.
- 8.3.** La commissione d'esame, di cui all'art.8, comunica agli ammessi all'esame, la sede, la data e l'ora di inizio degli esami con le stesse procedure di cui al comma 2.
- 8.4.** L'elenco dei candidati ammessi all'esame, redatto dal segretario e controfirmato dal Presidente della Commissione d'esame, è affisso a cura della segreteria all'Albo della Provincia e negli uffici della Direzione Attività Produttive.
- 8.5.** Per essere ammesso a sostenere l'esame, ciascun candidato dovrà presentarsi alle prove munito di uno dei documenti di identità riconosciuti dalle norme vigenti.

ART. 9. Adempimenti preliminari agli esami

- 9.1.** Il Presidente ed i componenti della Commissione d'esame prendono visione dei nominativi dei concorrenti e rilasciano dichiarazione scritta della non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra di loro e con i concorrenti, incompatibilità derivante dall'essere legati fra loro o con alcuno dei candidati da vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente regolamento, la Commissione può determinare criteri e modalità operative con propria decisione, assunta a seguito di votazione favorevole della maggioranza dei componenti.

ART. 10. Prove d'esame

- 10.1.** Le prove scritte che costituiscono l'esame consistono in:
- 10.1.1. Prova a *quiz* contenete sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative di cui una vera e tre false scelte fra l'elenco generale contenuto negli allegati A e B del Decreto Dirigenziale Prot. 126/DTT del 14/01/2008 e s.m., emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- 10.1.1.1. una esercitazione su un caso pratico.
- 10.2.** Per l'esecuzione di ciascuna delle prove di cui comma 1, lettere a) e b), il candidato dispone di due ore; per la valutazione della prova, di cui al comma lettera a), sono attribuiti al massimo sessanta punti; per la valutazione della prova di cui al comma 1 lettera b), sono attribuibili al massimo quaranta punti.
- 10.3.** L'esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno venti punti per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio

complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.

- 10.4.** La prima prova scritta consisterà nella compilazione di una scheda contenente 60 *quiz*, predisposta dalla Commissione esaminatrice, contenente 60 quesiti articolati nelle materie indicate negli allegati B e C che fanno parte integrante del presente regolamento.
- 10.5.** La seconda prova scritta consisterà in una esercitazione su un caso pratico estratto a sorte fra l'elenco generale contenuto negli allegati A e B del Decreto Dirigenziale Prot. 126/DTT del 14/01/2008 e s.m., emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; il punteggio massimo attribuibile sarà di quaranta punti.
- 10.6.** I candidati che non superano la prima prova scritta sono da considerarsi respinti.
- 10.7.** Accedono alla seconda prova scritta solo coloro che avranno ottenuto il punteggio richiesto per la prima prova.
- 10.8.** La commissione provvede a rendere noti i risultati affiggendoli all'Albo nell'arco della giornata successiva.

ART. 11. Esame di controllo

- 11.1.** Per coloro che provino di avere maturato un'esperienza pratica complessiva continuativa ed attuale di almeno cinque anni, svolgendo funzioni direzionali nell'interesse di una o più imprese di trasporti stabilite nell'Unione Europea negli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo e aventi i requisiti di cui art.4 del D.Lgs. 396/2000, le quali regolarmente esercitano, o hanno esercitato le attività di cui all'art.1, commi 2 e 3 del D.Lgs. 395/2000, è consentito, in alternativa all'esame di cui art.10 del presente Regolamento, sostenere un esame di controllo semplificato.
- 11.2.** L'esperienza di cui al comma precedente dovrà risultare da documentazione atta a certificare che gli interessati siano o siano stati regolarmente inseriti nella struttura delle predette imprese in qualità di:
 - 11.2.1. titolari di impresa individuale;
 - 11.2.2. soci amministratori nelle società in nome collettivo;
 - 11.2.3. soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
 - 11.2.4. amministratori in ogni altro tipo di società;
 - 11.2.5. dipendenti a livello direzionale, documentato da regolare iscrizione agli istituti previdenziali;
 - 11.2.6. collaboratori in imprese familiari.
- 11.3.** L'esame di controllo è considerato superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al precedente art.10 al comma 1 lettera a), e almeno sedici punti per la prova di cui al comma 1 lettera b), ed punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove di almeno sessanta punti.

ART. 12 Comportamento dei concorrenti durante le prove d'esame

- 12.1.** Prima dello svolgimento delle prove d'esame il segretario della Commissione d'esame deve leggere ai candidati i commi riportati nel seguito.
- 12.2.** Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione d'esame.
- 12.3.** Durante le prove d'esame non è consentito:
 - 12.4.1. consultare testi, fogli o manoscritti di alcun genere;
 - 12.3.2. comunicare con gli altri candidati;

- 12.3.3 copiare o far copiare le risposte dei quesiti;
- 12.3.4. utilizzare altri fogli al di fuori delle schede;
- 12.3.5. allontanarsi dall'aula prima del termine del turno d'esame;
- 12.3.6 utilizzare o comunque tenere attivi telefoni cellulari o qualsiasi altro tipo di apparecchiature di telecomunicazione;

- 12.4.** Non sono assolutamente ammesse correzioni sui questionari; pertanto i candidati, prima di marcare la risposta, devono ponderare con attenzione i quesiti da risolvere; ogni eventuale correzione sarà considerata errore.
- 12.5.** Il candidato che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti è escluso dall'esame.
- 12.6.** La Commissione d'esame cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo almeno un membro deve trovarsi sempre nella sala degli esami.
- 12.7.** La mancata esclusione all'atto della prova non preclude la pronuncia dell'esclusione in sede di valutazione delle medesime.

ART. 13. Verbale operazioni d'esame

- 13.1.** Ogni giorno di esame verrà redatto un verbale riportante tutte le operazioni svolte dalla commissione esaminatrice e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione. I verbali dovranno consentire la ricostruzione, a posteriori, dell'attività e delle decisioni della commissione stessa.
- 13.2.** Ultimate le operazioni del comma precedente, la Commissione forma l'elenco degli idonei al conseguimento dell'attestato e lo trasmette, unitamente all'originale del verbale sottoscritto da tutti i componenti, al Dirigente Attività Produttive.
- 13.3.** L'elenco sarà inoltre pubblicato presso l'Albo della Provincia.

ART. 14. Modalità per la ripetizione dell'esame

- 14.1.** I candidati che non abbiano superato l'esame una prima volta possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova d'esame, in base al D.M. 11/2/1989 n. 3511 ed al D.M. 198/91, che non può essere sostenuta prima di tre mesi dalla precedente.
- 14.2.** I candidati che non abbiano superato l'esame una seconda volta, non possono ripresentare ulteriori domande di ammissione prima di dodici mesi dall'ultima prova sostenuta.

ART.15. Rilascio attestato di idoneità

- 15.1.** La Direzione Attività Produttive provvede al rilascio degli attestati agli interessati od a persone munite di delega scritta, sulla base dell'elenco degli idonei. Gli attestati, sono sottoscritti dal Dirigente Attività Produttive o da suo delegato.

ART. 16. Trasparenza amministrativa ed accesso agli atti

- 16.1.** I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.P.R. 352/1992 con le modalità ivi previste e nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
- 16.2.** Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

ART. 17. Norme di chiusura e salvaguardia

- 17.1.** Sono fatte salve le disposizioni di legge previste dalla normativa di settore, purché non in contrasto con quanto stabilito dal D.Lgs. 112/1998, D.Lgs. 395/2000; D.Lgs. 478/2001; D.M. 161/2905.

ART. 18. Entrata In vigore

18.1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della Deliberazione di sua approvazione.